



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo consiliare
SI Toscana a Sinistra

ADD - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

10 FEB. 2017

N. 3072 / 2.6

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA
X^a LEGISLATURA

PDL N. 168

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**“Misura straordinaria di sostegno economico
a favore dei lavoratori stagionali semestrali.”**

Di iniziativa dei Consiglieri:

Paolo Sarti

Tommaso Fattori

Proposta di legge regionale

**“Misura straordinaria di sostegno economico
a favore dei lavoratori stagionali semestrali.”**

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Destinatari

Art. 3 – Requisiti di ammissione

Art. 4 – Regolamento di attuazione

Art. 5 – Norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio Regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a) dello Statuto;

Visto l'articolo 10, comma 7, lettere b e c del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES);

Visto il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), Titolo I, afferente la disciplina della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) ;

Visto il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo del 24 settembre 2016, n. 185 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n.183);

Considerato quanto segue:

1. La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) - ammortizzatore sociale avente lo scopo di fornire sostegno e tutela a chi si trovi in stato di disoccupazione per ragioni indipendenti dalla propria volontà - ha sostituito i precedenti istituti riguardanti l'indennità di disoccupazione modificando in maniera rilevante la durata e i requisiti contributivi in presenza dei quali si ha diritto all'erogazione della medesima;

2. La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni e ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo a erogazione delle prestazioni di disoccupazione;

3. Ne consegue che i lavoratori stagionali ricorrenti – a fronte di un rapporto di lavoro della durata di sei mesi nell'anno – non potranno più percepire, nello stesso anno, di altrettanti mesi di prestazione di disoccupazione, ma fruiranno della prestazione NASpI per soli tre mesi. La nuova misura dell'indennità di disoccupazione ha, dunque, determinato, rispetto al passato, una

penalizzazione di questa categoria di lavoratori i quali si troveranno per alcuni mesi l'anno senza alcuna forma di reddito;

4. Il lavoro stagionale, infatti, si caratterizza per la mancanza di continuità dell'attività esercitata, ossia per l'alternarsi – nel corso dell'anno – di periodi di attività lavorativa a periodi di non lavoro in corrispondenza di eventi intrinsecamente connaturati all'attività (ad esempio concentrazione dei flussi turistici in alcuni mesi l'anno);

5. L'impatto della nuova legislazione, in fase di prima applicazione delle disposizioni normative, è stato, tuttavia, reso graduale per effetto di una lettura interpretativa contenuta nelle circolari dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale numeri 94, 142 e 194 del 2015 e, successivamente, per effetto dell'articolo 43, comma 4, del d.lgs. 148/2015 che ha introdotto una salvaguardia valida soltanto per l'anno 2015, e riferita ai soli lavoratori del settore del turismo e degli stabilimenti termali per i quali, qualora la durata della NASpI sia inferiore a sei mesi, ai fini del calcolo della durata vengono computati anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione;

6. Sono in corso iniziative, a livello parlamentare, in considerazione della specificità del lavoro stagionale, per una soluzione al problema con l'obiettivo del ripristino di un sussidio completo che garantisca la piena copertura dei mesi di inoccupazione rimasti esclusi da ogni forma di tutela nei periodi di disoccupazione;

7. In Toscana i lavoratori stagionali semestrali e ricorrenti sono circa trentamila, mentre sono diecimila i possibili beneficiari una misura straordinaria di sostegno economico per i tre mesi non coperti, sulla base di criteri che tengano conto di una serie di specifici requisiti.

8. Si rende necessaria una misura straordinaria regionale per il 2017 che, in attesa della modifica alla legislazione nazionale, e valutata la situazione di grave disagio economico in cui rischiano di ritrovarsi i lavoratori stagionali semestrali e le loro famiglie dovuta al fatto che nel suddetto periodo non percepiscono nessuna forma di reddito, garantisca loro una copertura economica che tenda ad evitare una situazione di emergenza sociale.

Approva la presente legge

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge istituisce una misura straordinaria per l'anno 2017 di sostegno economico a favore dei lavoratori stagionali semestrali e ricorrenti che si trovano nella condizione di non avere nessuna forma di reddito per tre mesi l'anno.

2. La misura consiste nella concessione di un contributo economico per un importo pari al 75 per cento dell'ultima mensilità della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) per un massimo di tre mesi.

Art. 2
Destinatari

1. Sono destinatari della misura quei lavoratori che, a fronte di un rapporto di lavoro della durata di sei mesi l'anno, fruiscono della prestazione NASpI per soli tre mesi l'anno.

Art. 3
Requisiti di ammissione

1. Possono richiedere la concessione del contributo di cui all'articolo 1 i soggetti che alla data della domanda:

- a) sono residenti in Toscana da almeno cinque anni;
- b) hanno svolto almeno centoquattro settimane di lavoro negli ultimi quattro anni;
- c) sono disoccupati;
- d) hanno stipulato negli ultimi quattro anni altrettanti contratti di lavoro per attività stagionale;
- d) hanno beneficiato della NASpI per la sua durata massima;
- e) sono in possesso di un'attestazione relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, dalla quale risulti un valore ISEE uguale o inferiore a 15.000 euro.

Art. 4
Regolamento di attuazione

1. Con regolamento, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo economico.


Art. 5
Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge, per la spesa massima di 20 milioni di euro, si fa fronte, per l'anno 2017, con gli stanziamenti, tramite variazione, in aumento della Missione n. 12, Programma 04, Titolo I, e in diminuzione, per pari importo, della Missione n. 20, Programma 03, Titolo I, del bilancio regionale.

I Consiglieri

Paolo Sarti

Tommaso Fattori

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is for Paolo Sarti, and the signature on the right is for Tommaso Fattori. Both signatures are fluid and cursive.

Relazione

Con il decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali, Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il passaggio dalla precedente assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) alla nuova assicurazione sociale, nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), si è rivelato particolarmente penalizzante per i lavoratori stagionali e discontinui, generando un meccanismo di minore protezione per le categorie di lavoratori che maggiormente necessitano dell'intervento di tutela di sostegno del reddito.

Con il vecchio sistema, infatti, i lavoratori stagionali, lavorando sei mesi l'anno, potevano contare, una volta rimasti disoccupati, su un sostegno al reddito per gli altri sei restanti, riuscendo a percepire il salario per un anno intero. Ora, con il nuovo sistema di calcolo, l'integrazione che potranno ottenere sarà di soli tre mesi, con un'evidente danno economico per i tre mesi non coperti.

A parziale rimedio il decreto legislativo n. 148 del 2015, attuativo del Jobs Act, ha garantito ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali i consueti sei mesi di disoccupazione indennizzata. Tuttavia la salvaguardia operava solo per gli eventi di disoccupazione dal 1° maggio 2015 al 31 dicembre 2015.

Ad ulteriore rimedio è intervenuto il decreto legislativo n. 185 del 2016, cosiddetto correttivo del Jobs Act, che ha apportato una novità per il 2016 anche per la Naspi degli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Il nuovo decreto ha infatti modificato il decreto legislativo n. 148 del 2015, introducendo il comma 4-bis, con il quale ha stabilito limiti e calcoli della durata della NASPI differenti per le categorie dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.


In base a quanto previsto dai correttivi al Jobs Act, per il 2016 i lavoratori che rientrano tra quelli operanti nei settori stagionale, turistico e termale, potranno fruire della Naspi un mese in più di quanto spettante in base alle norme attuali. In particolare la durata di fruizione del sussidio è pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni, escludendo dal computo i periodi già utilizzati per i vecchi sussidi di disoccupazione.

Attualmente, sono in atto iniziative, a livello nazionale, per trovare soluzione al problema con l'obiettivo del ripristino di un sussidio completo che garantisca la piena copertura dei mesi di inoccupazione in considerazione della specificità del lavoro stagionale e dei lavoratori rimasti esclusi da ogni forma di tutela nei periodi di disoccupazione.


In Toscana i lavoratori stagionali semestrali e ricorrenti che per tre mesi l'anno non percepiscono nessun reddito sono circa trentamila. Si rende necessaria una misura straordinaria regionale per l'anno 2017 che, valutata la situazione di gravissimo disagio economico in cui rischiano, in attesa della modifica alla legislazione nazionale, di ritrovarsi i lavoratori e le loro famiglie garantisca loro una copertura economica che eviti una situazione di emergenza sociale.

In particolare, sulla base di criteri che tengano conto di una serie di specifici requisiti, tra cui una ISEE inferiore o uguale a quindicimila euro, sono diecimila i possibili beneficiari della misura regionale di sostegno economico per i mesi non coperti dagli ammortizzatori sociali.

Paolo Sarti



Tommaso Fattori



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008")

Proposta di legge d'iniziativa dei Consiglieri Paolo Sarti e Tommaso Fattori

“Misura straordinaria di sostegno economico a favore dei lavoratori stagionali semestrali.”

Tipologia della proposta di legge:

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

- prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015)
- dispone spese a carattere pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015)
- prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 1/2015)
- varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015)

Oneri previsti:

complessivi euro 20 milioni,

Missione n. 12, Programma 04, Titolo I, Anno 2017

Missione/Programma di spesa	Anno 2017	Totale
Missione n. 12 Programma n.04	20.000.000,00	20.000.000,00

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)

La proposta di legge, in merito ad una misura straordinaria di sostegno economico a favore dei lavoratori stagionali semestrali, sulla base degli ultimi dati INPS che vedono a fronte dei 220 mila lavoratori semestrali ricorrenti in Italia, circa 30mila lavoratori stagionali semestrali e ricorrenti nella nostra regione che si trovano nella condizione di non percepire nessun reddito per tre mesi l'anno e per i quali si rende necessaria una misura straordinaria regionale, per l'anno in corso garantisca un reddito minimo consistente nella concessione di un contributo economico. La proposta di legge prevede:

- una misura straordinaria per l'anno 2017 di sostegno economico a favore dei lavoratori stagionali semestrali e ricorrenti consistente in un contributo economico per un importo pari al 75 per cento dell'ultima mensilità della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) per un massimo di tre mesi.

- dei requisiti di ammissione ed un regolamento regionale in cui vengono definite le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo economico.

Secondo dati INPS in Italia 550 mila sono contratti di lavoro a tempo determinato per attività stagionale stipulati ogni anno. Sono 220 mila i lavoratori semestrali ricorrenti. Per il 2017 è stato concesso un mese in più per i soli 88 mila lavoratori stagionali del solo settore turismo e cure termali. In Toscana gli stagionali sono 50 mila di cui 30 mila sono semestrali e ricorrenti.

Sulla base del dato numerico (30mila) e della percentuale del contributo (75% ultima mensilità NASpI) si prospetta una spesa di 20 milioni di euro. Su questa quantificazione potrà influire la ripresa della discussione in Commissione Lavoro della Camera delle proposte normative che mirano a ripristinare la durata della Naspl a sei mesi legandola allo svolgimento di attività di formazione e qualificazione.

Analisi quantitativa

(traduzione in dati numerici, anche con rappresentazione in una o più tabelle, dell'analisi qualitativa precedente)

30mila la platea dei lavoratori stagionali toscani. 10mila i possibili beneficiari che potrebbero usufruire della misura regionale sulla base dell'ISEE uguale o inferiore a 15.000 euro. 75/% ultima mensilità NASpI corrisponde a circa 650 euro mensili. Sulla base degli elementi sopra descritti si stima una spesa di 20 milioni di euro di euro sul bilancio regionale per l'anno 2017.

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:

1.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso;

Missione n. _____ Programma n. _____

1.1.2 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste
Missione n. _____ Programma n. _____

1.1.3 utilizzo di delle risorse non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

Missione n. 20 Programma n.03 Titolo I

1.2 variazione al bilancio di previsione (1° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:

1.2.1 istituzione di una nuova tipologia di entrata
Tipologia di entrata n. _____ Titolo _____

1.2.2 incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente
Tipologia di entrata n. _____ Titolo _____

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa
Missione n. _____ Programma n. _____

1.4 imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio annuale vigente:

Missione n. _____ Programma n. _____

2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:

2.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
Anno _____ Missione n. _____ Programma n. _____

2.1.2 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste
Anno _____ Missione n. _____ Programma n. _____

2.1.3 utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
Anno _____ Missione n. _____ Programma n. _____

2.2 variazione al bilancio pluriennale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:

2.2.1 istituzione di una nuova tipologia di entrata
Anno _____ Tipologia di entrata n. _____ Titolo _____

2.2.2 incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente
Anno _____ Tipologia di entrata n. _____ Titolo _____

2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:
Anno _____ Missione n. _____ Programma n. _____

2.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio pluriennale vigente
Anno _____ Missione n. _____ Programma n. _____

3 RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli
esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4 PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA"